

TRACCE DELLE PROVE SCRITTE

Prova del 12 dicembre 2023: tema di carattere teorico in diritto civile con riferimento al diritto romano

Traccia estratta:

Premessi cenni sui quasi-contratti in diritto romano, tratti il candidato dell'azione di arricchimento senza causa, con particolare riferimento:

- a) al carattere di “sussidiarietà” di tale azione;
- b) alle ipotesi di “arricchimento indiretto” e “arricchimento imposto”;
- c) alla natura del corrispondente debito e alla misura degli interessi dovuti a decorrere dalla proposizione della domanda giudiziale.

Tracce non estratte:

- Premessi cenni sui caratteri fondamentali dei diritti reali, anche nell'ambito del diritto romano, si soffermi il candidato sulla natura giuridica e sulla eventuale opponibilità ai terzi del diritto di uso esclusivo sulle cose comuni di un condominio costituito in favore di uno o più condòmini, altresì nell'ipotesi in cui tale diritto sia espressamente contemplato dal regolamento condominiale;
- Premessi cenni sulle *res extra commercium* in diritto romano, tratti il candidato del regime giuridico applicabile ai beni demaniali e ai beni patrimoniali indisponibili, soffermandosi in particolare sui mezzi di tutela del privato titolare di una concessione e del privato che occupi sine titolo uno dei predetti beni nei confronti dello spossessamento posto in essere dall'Amministrazione proprietaria dei medesimi beni ovvero da un terzo.

Prova del 13 dicembre 2023: Tema di carattere teorico in diritto amministrativo

Traccia estratta:

La nullità del provvedimento amministrativo, con particolare riferimento all'applicabilità degli istituti di autotutela nei confronti del provvedimento nullo, anche ai fini del riparto di giurisdizione tra Giudice ordinario e Giudice amministrativo.

Tracce non estratte:

- La prescrizione nel diritto amministrativo. Si soffermi in particolare il candidato sulle condizioni di rilevanza della intervenuta prescrizione ad opera del Giudice

amministrativo, anche in caso di riassunzione del giudizio conseguente alla declaratoria di difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, e sull'applicabilità dell'art. 2945 cod. civ. in caso di perenzione del giudizio amministrativo avente ad oggetto la contestazione di un credito erariale;

- Premessi cenni sulle diverse tipologie di concessione contemplate dall'ordinamento italiano e dal diritto dell'Unione europea, tratti il candidato della possibilità, per l'Autorità giudiziaria e per la Pubblica Amministrazione, di disapplicare la norma nazionale che disponga la proroga automatica della concessione di beni pubblici e degli eventuali ostacoli che si oppongono alla disapplicazione.

Prova del 14 dicembre 2023: Tema di carattere teorico in diritto e procedura penale

Traccia estratta:

Premessi cenni sulla differenza tra analogia e interpretazione estensiva in materia penale, tratti il candidato dei rapporti intercorrenti tra la fattispecie di maltrattamenti contro familiari o conviventi, di cui all'art. 572 cod. pen., e la fattispecie di atti persecutori commessi dal coniuge ovvero da persona comunque legata da una relazione affettiva alla persona offesa, ai sensi dell'art. 612-bis, II comma, cod. pen.. Analizzi altresì il candidato l'ammissibilità della partecipazione della parte civile nel processo d'appello inerente alla impugnazione dell'imputato della sentenza che abbia statuito la prescrizione del reato contestato senza decidere sui capi civili.

Tracce non estratte:

- Il reato di traffico di influenze illecite di cui all'art. 346-bis cod. pen., con particolare riferimento all'eventuale relazione di continuità con la fattispecie di millantato credito di cui all'abrogato art. 346, II comma, cod. pen. e all'eventuale applicabilità, ai fatti precedentemente puniti da quest'ultimo, dell'art. 640 cod. pen.. Tratti altresì il candidato delle conseguenze della riqualificazione del reato procedibile d'ufficio in reato procedibile a querela;
- Premessi cenni sul principio di specialità, tratti il candidato del reato progressivo e della progressione criminosa, con particolare riguardo ai reati di danneggiamento e di danneggiamento seguito da incendio, anche rispetto alla eventuale unificazione degli stessi sotto il vincolo della continuazione. Tratti inoltre il candidato della correlazione tra contestazione penale e decisione di condanna.

Prova del 15 dicembre 2023: Atto defensionale di diritto e procedura civile

Traccia estratta:

In data 10 maggio 2016, Tizio stipulava con Caio un contratto preliminare, in forza del quale Caio si obbligava ad acquistare a titolo oneroso, per sé o per persona da nominare, l'unico immobile di cui Tizio risultava essere proprietario. Si stabiliva, in particolare, che l'eventuale nomina del terzo, ad opera di Caio, sarebbe dovuta intervenire entro un anno dalla stipula del preliminare, con obbligo di concludere il definitivo entro tre anni dalla conclusione del medesimo preliminare. Il preliminare veniva stipulato per atto pubblico ed era registrato dal notaio rogante, in pari data, nei pubblici registri immobiliari.

In data 10 gennaio 2019, Tizio procedeva quindi a concludere il contratto definitivo di compravendita avente ad oggetto il medesimo immobile con Sempronio, il quale era stato, in pari data e nell'ambito del medesimo atto, nominato da Caio ed era quindi subentrato nella posizione contrattuale da questi assunta per effetto del precedente preliminare. L'atto contenente la nomina di Sempronio e la stipula del definitivo veniva, a sua volta, regolarmente rogato e trascritto nei pubblici registri immobiliari.

Successivamente alla stipula del preliminare, Tizio aveva però assunto un ingente debito nei confronti della società Gamma S.r.l., la quale aveva provveduto, a garanzia del relativo a credito, a iscriverne, in data 7 dicembre 2018, ipoteca sul bene immobile già oggetto del predetto contratto preliminare.

Venuta a conoscenza della sopravvenuta conclusione del contratto definitivo di compravendita dell'immobile in questione, la società Gamma proponeva azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 cod. civ., nei confronti del proprio debitore Tizio e del terzo acquirente Sempronio, con atto di citazione notificato, in data 10 giugno 2021, dinanzi al competente Tribunale.

Si costituiva in giudizio Tizio, il quale eccepiva, in primo luogo, la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell'originario promissario acquirente e stipulante Caio. In secondo luogo, Tizio deduceva che il contratto definitivo di compravendita da questi concluso risultava insuscettibile di revocatoria, potendo al più revocarsi il presupposto contratto preliminare. In ultimo, sempre Tizio evidenziava che non vi era la prova della ricorrenza, in capo alle parti convenute in giudizio, dell'elemento soggettivo richiesto dal suddetto art. 2901 cod. civ.

Sempronio, dal canto suo, si associava alle difese svolte da Tizio.

All'esito della prima udienza, l'adito Tribunale riservava la pronuncia sull'eventuale integrazione del contraddittorio, previo approfondimento delle questioni implicate.

Con la sentenza conclusiva del primo grado di giudizio, il medesimo Tribunale rigettava la domanda della società Gamma, accogliendo tutte le difese di merito svolte da Tizio, assorbendo la questione relativa all'eventuale mancata integrazione del contraddittorio.

La società Gamma proponeva allora appello, censurando le *rationes decidendi* poste a fondamento della decisione di prime cure.

Si costituivano in giudizio le parti Tizio e Sempronio, le quali ribadivano tutte le difese svolte in primo grado, ma non riproponevano l'eccezione di mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del promissario acquirente e stipulante Caio.

Il Giudice dell'appello dichiarava inammissibile la domanda originariamente proposta dalla società Gamma sulla base di un duplice rilievo:

- i) carenza di interesse della medesima società, atteso che essa aveva provveduto a iscrivere ipoteca sull'immobile in questione anteriormente alla trascrizione del contratto definitivo, ancorché dopo la stipula del preliminare;
- ii) omessa integrazione del contraddittorio nei confronti del promissario acquirente e stipulante Caio.

Ad ogni modo, la Corte d'appello ribadiva altresì l'infondatezza nel merito della medesima domanda, sulla scorta di ragioni identiche a quelle addotte dal Tribunale.

Assunte le vesti del difensore della società Gamma, rediga il candidato ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello, al fine di far ottenere alla parte rappresentata piena soddisfazione delle proprie ragioni, in rito e nel merito.

Tracce non estratte:

- In data 20 dicembre 2011, il Sig. Tizio, residente nel Comune di Roccacandida da oltre vent'anni, decedeva a causa di una neoplasia polmonare.

I figli, Tizietto e Tizietta, con atto di citazione notificato il 3 marzo 2023, convenivano in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in nome e per conto dell'intero Stato italiano, al fine di vedersi risarciti il danno da lesione del diritto alla vita subito dal proprio padre e i danni loro direttamente cagionati dalla perdita del rapporto parentale e affettivo con quest'ultimo. Veniva in particolare evidenziato che rilevazioni e articoli giornalistici pubblicati già prima del suddetto decesso avevano dato atto della presenza, nell'acqua potabile a disposizione della popolazione del Comune di Roccacandida, di una concentrazione di arsenico ben superiore alla soglia massima prevista da una direttiva comunitaria. Lo Stato italiano era quindi venuto meno all'obbligo, discendente dalla medesima direttiva e che avrebbe dovuto essere attuato già a partire dal 1° gennaio 2000, di assicurare il mantenimento della predetta concentrazione al di sotto della soglia indicata.

Ciò posto, veniva rilevato che già diversi anni prima della morte del Sig. Tizio la comunità scientifica, sia pure in maniera non unanime, aveva stabilito una correlazione tra l'esposizione prolungata a concentrazioni di arsenico superiori alla predetta soglia e l'aumento della probabilità di contrarre patologie del tipo di quella che aveva determinato il decesso del Sig. Tizio. Tuttavia, soltanto a seguito della pubblicazione di uno studio dell'Istituto Superiore di Sanità, avvenuta il 20 dicembre 2014, era stata compiutamente illustrata la potenziale correlazione anzidetta.

Si costituiva in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la quale, nella propria comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, eccepiva anzitutto la prescrizione del diritto al risarcimento azionato. In secondo luogo, veniva dedotta la mancata integrazione dell'onere della prova gravante sulle parti attrici, atteso che queste ultime non avevano dimostrato la certa o perlomeno probabile derivazione causale della patologia mortale dall'esposizione prolungata all'arsenico contenuto nell'acqua potabile. A ulteriore sostegno di questo argomento, si rimarcava che Tizio aveva lavorato per anni alle dipendenze di un'impresa, avente la propria sede sempre nel Comune di Roccacandida, la quale era stata fatta oggetto di un procedimento penale che aveva accertato la presenza nel luogo di lavoro di ingenti quantità di amianto, materiale notoriamente cancerogeno. In ultimo, si sottolineava che gli attori, Tizietto e Tizietta, al momento della morte del padre, già da diversi anni non vivevano più con quest'ultimo e avevano costituito propri distinti nuclei familiari.

In vista della prima udienza, e precisamente in data 14 maggio 2023, spiegavano intervento volontario, *ex art. 105 cod. proc. civ.*, Caietto e Caietta, figli del Sig. Caio, a sua volta deceduto, sia pure per una diversa patologia tumorale, il 16 maggio 2013, dopo aver a sua volta risieduto per più di vent'anni nel Comune di Roccacandida. Tali interventori, a loro volta, domandavano il risarcimento del danno subito dal proprio genitore per lesione del diritto alla vita e dei danni da loro direttamente patiti per la perdita delle relazioni parentali e affettive con quest'ultimo, in conseguenza della prolungata esposizione a ingenti dosi di arsenico nell'acqua potabile.

Nel verbale della prima udienza, tenutasi il 18 maggio 2023, l'Avvocatura dello Stato, costituita per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, dichiarava di prendere cognizione in quella sede dello spiegato intervento, estendendo agli interventori l'eccezione di prescrizione e le difese di merito già svolte nei confronti degli attori originari. In particolare, si osservava che anche il Sig. Caio aveva prestato la propria attività lavorativa nella medesima impresa e nello stesso luogo di lavoro presso i quali era stato impiegato il Sig. Tizio e che anche gli interventori, Caietto e Caietta, avevano da anni lasciato la casa familiare di origine e costituito propri nuclei familiari autonomi.

Il Giudice del primo grado, sciolta la riserva assunta all'esito della prima udienza, disponeva una consulenza tecnica d'ufficio, al fine di determinare la sussistenza o meno di una connessione

causale tra superamento della soglia massima prescritta di concentrazione dell'arsenico nell'acqua potabile e insorgenza di patologie tumorali del tipo di quelle contratte dal Sig. Tizio e dal Sig. Caio. Tale consulenza evidenziava che, alla luce dei migliori studi scientifici a disposizione e delle evidenze relative al caso concreto, un'esposizione prolungata per oltre quindici anni a concentrazioni di arsenico pari o superiori a quelle rilevate nel Comune di Roccacandida valevano ad aumentare del 30% la possibilità di contrarre neoplasie del tipo di quelle che avevano determinato la morte del Sig. Tizio e del Sig. Caio.

Con la sentenza conclusiva del primo grado di giudizio, il Tribunale rigettava le domande risarcitorie, tanto degli originari attori quanto degli interventori, osservando che non risultava provato, neppure all'esito della consulenza tecnica d'ufficio, il nesso causale tra elevata concentrazione di arsenico e patologie mortali contratte dai rispettivi genitori. Rimaneva viceversa espressamente assorbita l'eccezione di prescrizione, stante la maggiore speditezza della decisione sul merito.

Gli originari attori e gli interventori proponevano allora due distinti appelli, successivamente riuniti, nei quali deducevano che la consulenza tecnica d'ufficio disposta in prime cure aveva fatto emergere un nesso di causalità tale da fondare gli invocati diritti risarcitori.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri si costituiva con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata. In essa venivano riproposte l'eccezione di prescrizione, tanto nei confronti degli attori originari quanto nei riguardi degli interventori, e tutte le deduzioni difensive di merito già sviluppate in primo grado.

L'adita Corte di appello, in riforma della sentenza impugnata, accoglieva tutte le domande risarcitorie proposte dagli attori originari e dagli interventori.

In via preliminare, essa affermava la sussistenza di una preclusione a conoscere della riproposta eccezione di prescrizione, dal momento che essa avrebbe dovuto costituire oggetto di un appello incidentale, non proposto dalla parte pubblica.

Nel merito, la Corte d'appello osservava anzitutto che risultava accertata la responsabilità dello Stato, per superamento della soglia massima di concentrazione dell'arsenico nell'acqua potabile prevista dalla succitata direttiva comunitaria. Riguardo poi al nesso di causalità con la morte del Sig. Tizio e del Sig. Caio, si rilevava che la consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado consentiva di risarcire i pregiudizi lamentati. In particolare, venivano liquidati, nella misura del 30% del loro ammontare complessivo, tanto il danno da lesione del diritto alla vita subito dai genitori quanto il danno da perdita delle relazioni affettive e parentali direttamente patito da ciascuno degli attori e interventori.

Assunte le vesti dell'Avvocato dello Stato incaricato della difesa in giudizio dell'Amministrazione, rediga il candidato ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello.

- Tizio adiva il Tribunale di Roma al fine di ottenere la condanna della Regione Lazio per i danni subiti a causa dell'aggressione ad opera di un orso appartenente alla fauna selvatica regionale, avvenuta all'interno di un parco naturalistico della Regione stessa.

Al fine di dimostrare l'esatto svolgimento dei fatti, Tizio chiamava a testimoniare la propria coniuge, unica presente al momento dell'aggressione.

La Regione si difendeva, in primo grado, evidenziando anzitutto l'assenza di un potere di controllo e di gestione riguardo agli animali selvatici presenti sul proprio territorio, sì da non poter rispondere dei pregiudizi da questi arrecati a terzi, per carenza dell'elemento psicologico della colpa.

La Regione evidenziava altresì che a tutti coloro i quali accedevano al parco regionale anzidetto veniva fatto sottoscrivere un atto di esenzione della Regione da qualsivoglia responsabilità per eventuali aggressioni da parte degli animali selvatici presenti all'interno del parco e che questo atto era stato regolarmente sottoscritto anche da Tizio, come da copia fotostatica prodotta in giudizio.

Con dichiarazione resa nel verbale della prima udienza, Tizio disconosceva la conformità all'originale della copia fotostatica e affermava, in particolare, che nell'atto sottoscritto al momento dell'accesso al parco non era inclusa alcuna clausola di esenzione da responsabilità della Regione.

Il Tribunale adito, con la sentenza di primo grado, condannava la Regione al risarcimento dei danni biologico e morale subiti da Tizio, sulla base delle dichiarazioni rese dalla suddetta teste, dei certificati medici prodotti e della consulenza tecnica d'ufficio espletata. Veniva viceversa ritenuta inutilizzabile la copia dell'atto di esenzione da responsabilità prodotta in giudizio dalla Regione, non avendo questa replicato alla contestazione di non conformità all'originale sollevata da Tizio.

L'Amministrazione regionale proponeva allora appello dinanzi alla competente Corte territoriale di Roma, la quale riformava la pronuncia di primo grado, sulla base di tre concorrenti ragioni.

In primo luogo, si rilevava la inammissibilità della prova testimoniale ammessa in primo grado, ai sensi dell'art. 246 cod. proc. civ., dal momento che la coniuge escussa si trovava in regime di comunione legale dei beni con l'attore Tizio. Alla luce di ciò, risultava pertanto non provata l'aggressione in tesi subita ad opera dell'orso e all'interno del parco regionale.

Secondariamente, la Corte riteneva che la Regione non avesse la possibilità di assumere precauzioni idonee a evitare situazioni di rischio legate ai comportamenti della fauna selvatica presente nel proprio territorio, per cui, in assenza di colpa dell'Amministrazione stessa, non poteva ravvisarsi una responsabilità di quest'ultima a norma dell'art. 2043 cod. civ. Ciò anche in ragione della assoluta imprevedibilità del comportamento che, nel caso di specie, sarebbe stato assunto dall'orso in questione.

Infine, si rilevava la piena utilizzabilità della copia fotostatica dell'atto di esenzione da responsabilità prodotta in primo grado dalla Regione, attesa la genericità della contestazione di non conformità all'originale mossa dall'attore Tizio.

Ciò posto, la Corte d'appello disponeva l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite dei due gradi di giudizio di merito, ritenendo sussistenti giusti motivi per la compensazione stessa.

La Regione proponeva quindi ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello, deducendo la violazione dell'art. 92, II comma, cod. proc. civ. e chiedendo la conseguente condanna di Tizio al pagamento delle spese di lite relative a tutti i gradi di giudizio.

Il candidato, assunte le vesti del difensore di Tizio, rediga l'occorrente atto giudiziale volto a tutelare le ragioni del proprio assistito.